

Cittadinanza Italiana

**per i MINORI, discendenti da Cittadino che ha ACQUISTATO la cittadinanza Italiana,
nati DOPO l'acquisto da parte del genitore**

(art. 1, 2 e 3 L. 91/1992

E, se nato all'estero,

*con il combinato disposto dell'art. **3-bis lettera d)** L. 91/1992)*

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge n. 91/1992.

Il DL 36/2025 del **27/03/2025**, ha segnato un punto di svolta nell'evoluzione normativa italiana in materia di cittadinanza, introducendo limiti e condizioni ispirati al principio di effettività del vincolo con la Repubblica, stabilendo una **preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza** per chi **nasce all'ESTERO** ed in **possesso di Altra Cittadinanza**, in deroga alle fattispecie di acquisto automatico della cittadinanza che si riportano di seguito:

- **cittadinanza iure sanguinis** (*art. 1 legge n. 91/1992 e art. 1 legge n. 555/1912*);
- il **riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione** (*art. 2 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983, art. 2 legge n. 555/1912*);
- cittadinanza **per adozione durante la minore età** (*art. 3 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983*);

La nuova disposizione consente, tuttavia, anche a chi è nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza di ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui ricorra una delle condizioni ivi previste.

L'**art. 3-bis lettera d)** della L. 91/1992 stabilisce che i **figli minorenni nati all'ESTERO**, avente altra Cittadinanza o apolide, da **genitore cittadino Italiano per ACQUISTO** può trasmettere automaticamente la cittadinanza se il **genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio**.

- La residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal comune competente.
- Se agli atti dell'ufficio manca la prova della residenza in Italia del genitore o (adottante) italiano, dovrà essere richiesta integrazione al richiedente. **La residenza in Italia**, si ribadisce, non solo dovrà essere **continuativa, ma dovrà anche essere stata maturata dopo l'acquisto della cittadinanza da parte del genitore o dell'adottante**.
- Pertanto, a titolo esemplificativo, se l'interessato nato all'estero reclama la cittadinanza per nascita da genitore che ha acquistato in Italia la cittadinanza per naturalizzazione, dovrà dimostrare che il genitore cittadino abbia risieduto continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l'effettivo acquisto della cittadinanza da parte del genitore stesso e prima della nascita dell'interessato.

Qui di seguito 2 casi per i MINORI, discendenti da Cittadino che ha **ACQUISTATO** la cittadinanza Italiana, nati DOPO l'acquisto da parte del genitore :

CASO 1 : figlio minore **nato, in ITALIA** o *all'ESTERO e che non abbia altra cittadinanza*, **dopo** l'acquisto della cittadinanza da parte del genitore

CASO 2 : figlio minore **nato, all'ESTERO** e che **HA ALTRA CITTADINANZA**, **dopo** l'acquisto della cittadinanza da parte del genitore

CASO 1

CASO 1


Figlio **MINORE**, nato **DOPO**, che il Genitore, Cittadino **Straniero** abbia **Acquistato la Cittadinanza**

nato in **ITALIA**

o

nato all'**ESTERO** e **NON HA** altra cittadinanza

Art. 1 comma 1 lettera a) L. 91/1992



Se è nato all'**ESTERO** e **HA ALTRA** Cittadinanza vedi [CASO 2](#)

CASO 2

CASO 2

Figlio **MINORE** nato **all'ESTERO**, avente **Altra** Cittadinanza, nato **DOPO** che il Genitore ha **ACQUISTATO** la Cittadinanza Italiana

